

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Angelo Paparelli e cofirmatari per la modifica dell'art. 54 della Costituzione cantonale

del 21 giugno 2010

L'art. 54 della Costituzione cantonale recita:

¹Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.

²I Consiglieri di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.

³La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.

⁴La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.

La nostra carta fondamentale si limita a trattare l'incompatibilità con cariche di diritto cantonale. Non parla, se non di transenna, delle autorità federali.

Da qualche anno tuttavia si è sviluppata a livello federale un'ampia organizzazione di tribunali. Oltre al noto Tribunale federale di Losanna, nostra Corte suprema, sono stati istituiti il Tribunale penale federale con sede a poche centinaia di metri da noi e il Tribunale amministrativo federale.

Analogamente sono stati professionalizzati il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali, incaricato fino all'entrata in vigore del nuovo codice di condurre le inchieste preliminari.

Da informazioni raccolte informalmente mi è stato detto che, salvo per i giudici ordinari del Tribunale federale, le altre autorità giudiziarie e gli inquirenti federali prevedono attività a tempo parziale. È quindi possibile che un magistrato o un procuratore federale chieda di poter sedere in Gran Consiglio.

Credo non siano necessarie parole per dire come l'eventualità sopra descritta possa apparire molto inopportuna, se non già addirittura inconcepibile. Un procuratore federale impegnato in inchieste delicate di valenza internazionale come potrebbe giustificare il fatto di sedere fra i nostri banchi ?

Ne va della credibilità della magistratura e dell'indipendenza che il comune cittadino deve poter confidare in lui.

Del resto, Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu, meglio noto unicamente come Montesquieu, nato nel 1689 a Brède e morto a Parigi nel 1755, grande filosofo, giurista, storico e pensatore francese è considerato il fondatore della teoria politica della separazione dei poteri.

La sua opera più importante, Lo spirito delle leggi ("L'esprit des lois"), due volumi, trentadue libri, frutto di 14 anni di lavoro è un'opera tra le migliori della storia del pensiero politico. Una vera e propria enciclopedia del sapere politico e giudiziario del Settecento.

Nel libro XI Montesquieu traccia la teoria della separazione dei poteri.

Partendo dalla considerazione che il "potere assoluto corrompe assolutamente", l'autore analizza i tre generi di poteri che vi sono in ogni Stato: il potere legislativo (fare le leggi), il potere esecutivo (farle eseguire) e il potere giudiziario (giudicare i trasgressori). Considerazione oggettiva per l'esercizio della libertà del cittadino è che questi tre poteri restino nettamente separati.

(Wikipedia)

Per le ragioni sopra esposte, mi permetto proporre la seguente modifica:

¹Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, giudice o magistrato inquirente federale o cantonale. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.

²I Consiglieri di Stato, i giudici e i magistrati inquirenti federali o cantonali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.

NB: in considerazione del fatto che per i Giudici di pace si va verso un potenziamento delle competenze decisionali, nel corso dell'esame della mia proposta si potrà decidere se anche questa carica è o meno incompatibile con alcune specifiche cariche politiche.

Angelo Paparelli

Barra - Bignasca A. - Bignasca M. -

Bobbià - Chiesa - Foletti - Gobbi N. -

Poggi - Quadri - Righinetti